DIRITTOBANCARIO giurisprudenza

TRIBUNALE CIIVLE DI ROMA

Nona sezione

(ordinanza)

Nr.

Il Giudice,

a scioglimento della riserva;

letti gli atti;

considerato che l'opponente contesta la regolarità del conteggio degli interessi , ed il superamento, tra l'altro, del tasso di soglia; che per accertare tale circostanza l'opponente chiede disporsi una consulenza tecnica, cui controparte si oppone assumendo che si tratta di una richiesta meramente esplorativa;

ritenuto che una richiesta istruttoria è meramente esplorativa quando esistono altre prove per dimostrare l'eccezione svolta, ossia quando, pur disponendo di altre richieste istruttorie, la parte non vi fa ricorso e chiede che si supplisca a tale sua omissione con una consulenza; che nel caso degli accertamenti contabili sui conti correnti, è difficile ipotizzare che si possa ricorrere a prove diverse per accertare se il calcolo degli interessi sia corretto o meno, così che la richiesta di CTU di per sé non è esplorativa, essendo quello l'unico mezzo per accertare la correttezza del saldo o della richiesta della banca;

ritenuto che, piuttosto che di natura meramente esplorativa della ctu e dunque di mancato assolvimento dell'onere della prova, si tratta semmai di onere di allegazione del fatto. Il correntista che eccepisce l'illegittimo calcolo degli interessi deve spiegare la ragioni della illegittimità senza limitarsi ad eccepirla, deve, ossia, allegare il fatto adeguatamente. L'onere di allegazione è dunque adempiuto quando sono esposte le ragioni per le quali si ritiene che il calcolo è illegittimo. Una volta che l'onere di allegazione sia rispettato non si può rigettare la richiesta di CTU sostenendo che è esplorativa, poiché tale difetto attiene all'onere di prova e non di allegazione.

Considerato dunque che nel caso concreto risultano indicate le ragioni dell'illegittimo calcolo degli interessi, ed in particolare, oltre alle precisazioni contenute nella memoria di cui all'art. 183 n. 2, in cui è specificato il calcolo fatto e quello da effettuare, la parte allega una perizia di parte; e ritenuto che non v'è altro mezzo con cui verificare questo dato contabile;

P.Q.M.

Nomina CTU S A e rinvia per l'incarico al 16.9.2015, ore 10.00

Firmato Da: CRICENTI GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1b885

dirittobancario.it